



**COMUNE DI GORGO AL MONTICANO**  
**Provincia di Treviso**

-----0-----

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE ED USO  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA POSTUMIA DEI MOLINI – STADIO, con  
INGRESSO IN VIA DELLO SPORT, N 1**

-----0-----

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), presso la sede comunale

TRA

il Comune di Gorgo al Monticano con sede legale in via Postumia Centro n. 77, Partita IVA n. 01917330266, rappresentato da Boscarior Paola, nata a **XXXXXX** il **XXXXXX**, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gorgo al Monticano, giusto decreto del sindaco n. \_\_ in data \_\_\_\_\_, la quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, nel prosieguo del presente atto denominato "Comune";

E

la Società sportiva **XXXXXX**, con sede in **XXXXXXXX (XX)**, Cod. Fisc. e Partita IVA **XXXXXXXX**, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Società / Associazione medesima, nel prosieguo del presente atto denominata "Concessionario";

**PREMESSO:**

- che il Comune di Gorgo al Monticano è proprietario di un compendio immobiliare denominato "Impianto Sportivo di via Postumia dei Molini – Stadio", con ingresso in via Dello Sport, n.1, costituito da due campi da calcio (uno principale, l'altro secondario) e relativi spogliatoi, da una tribuna (solo per il campo da calcio principale) e da un'area scoperta di pertinenza, sito in via dello Sport, di cui intende cedere in concessione l'area catastalmente individuata dal mapp. n. 104 (parte) del foglio 10 e dal mapp. n. 391 (

parte) del foglio 13;

- che l'impianto è stato realizzato su mappale 95 (parte) di altra proprietà e su canale demaniale, (parte) non più in funzione, del foglio 13 che il Comune di impegna a regolarizzare e su canale consortile di Bonifica in proprietà privata (mappale 390 fg. 13);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/2003 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" e degli artt. da 24 a 27 della L.R. n. 8/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 06.09.2016, esecutiva, l'impianto denominato "Impianto Sportivo di via Postumia dei Molini – Stadio" è stato dichiarato privo di rilevanza economica, in quanto per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo non è in grado di produrre utili ovvero i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione, individuando altresì, quale forma di gestione, la forma indiretta, da attuarsi mediante affidamento in concessione, in via preferenziale, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro regolarmente costituite e affiliate al CONI, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali che abbiano radicamento territoriale e capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, sono stati approvati la presente convenzione e i criteri di individuazione del concessionario;
- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2003, dell'art. 27 della L.R. n. 8/2015 e dell'art. 17 del Regolamento, l'affidamento in concessione a terzi della gestione e uso degli impianti sportivi che l'ente non intende gestire in forma diretta deve avvenire sulla base di una convenzione che ne stabilisce i criteri d'uso, le condizioni giuridiche ed economiche, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione del soggetto a cui affidarne la gestione e l'uso;
- che in data 06.09.2021 al prot. com.le 6376 è pervenuta da parte del SUEM – Regione Veneto una comunicazione con la quale
  - si informa che a fine settembre sarà attivato il servizio di Elisoccorso Regionale in orario notturno con base operativa affidata alla AULSS 2 presso il SUEM 118 di Treviso",
  - si precisa che il campo sportivo sito in via Dello Sport, n.1 è stato censito dalla provincia come campo sportivo illuminato idoneo per l'atterraggio dell'elicottero;

- è richiesta la “possibilità di accedere alla struttura e di garantire che il campo prima dell’arrivo dell’elicottero sia illuminato”, precisando che “la necessità dell’illuminazione è richiesta per i primi mesi di attività”;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 27.09.2021 è stata concessa l’autorizzazione dell’utilizzo del campo sportivo in questione al SUEM 118 dell’AULSS di Treviso;
- che a seguito della predetta autorizzazione dovrà essere trasmesso al SUEM 118 di Treviso il nominativo e il numero di telefono del referente da contattare in caso di arrivo dell’elisoccorso in orario pre-serale ed avente il compito di liberare velocemente il campo da persone e oggetti volanti per permettere l’atterraggio dell’elicottero;

**TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto della concessione**

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione della gestione e dell’uso dell’impianto sportivo comunale sito in via Postumia dei Molini denominato “Stadio”, con ingresso in via Dello Sport, n. 1, intesa come svolgimento da parte della **XXXXXXX** (matr. **XXXXXXX**) di tutte le attività di servizio necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento dell’impianto medesimo e per la pratica della disciplina sportiva con esso compatibile, oltre ad eventuali interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza.
2. L’impianto sportivo di cui alla presente convenzione risulta costituito dai seguenti immobili e aree di pertinenza:
  - Tribuna a gradoni rialzata e coperta, della capienza omologata di n. 400 persone;
  - Spogliatoi asserviti al campo di calcio principale, sottostanti la tribuna per il pubblico, della superficie complessiva di mq. 350,00, costituiti dai seguenti locali:
    - n. 1 ingresso/atrio della superficie utile netta di mq. 7,80
    - n. 1 corridoio/disimpegno della superficie utile netta di mq. 21,00
    - n. 1 infermeria della superficie utile netta di mq. 16,70
    - n. 1 spogliatoio arbitri della superficie utile netta di mq. 25,40
    - n. 1 spogliatoio squadra locale della superficie utile netta di mq. 56,10
    - n. 1 spogliatoio squadra ospite della superficie utile netta di mq. 56,10
    - n. 1 magazzino/centrale termica della superficie utile netta di mq. 12,50
    - n. 1 magazzino della superficie utile netta di mq. 12,50
    - n. 2 magazzini della superficie utile netta di mq. 47,55 e mq. 13,70
    - n. 1 locale per servizi igienici pubblico (uomini) della superficie utile netta di mq. 18,50
    - n. 1 locale per servizi igienici pubblico (donne) della superficie utile netta di mq.

12,20

- n. 1 locale per servizi igienici pubblico (disabili) della superficie utile netta di mq. 4,00
  - Campo di calcio principale, della superficie complessiva di mq. 7.703,50
  - Spogliatoi asserviti al campo di calcio secondario, della superficie complessiva di mq. 163,20, costituiti dai seguenti locali:
    - n. 1 ingresso/atrio della superficie utile netta di mq. 8,80
    - n. 1 spogliatoio squadra locale della superficie utile netta di mq. 39,00
    - n. 1 spogliatoio squadra ospite della superficie utile netta di mq. 39,00
    - n. 1 spogliatoio arbitri della superficie utile netta di mq. 12,30
    - n. 1 centrale termica della superficie utile netta di mq. 3,80
    - n. 1 magazzino della superficie utile netta di mq. 5,60
    - n. 1 sala riunioni della superficie utile netta di mq. 28,70
  - Campo di calcio secondario, della superficie complessiva di mq. 7.080,00;
  - Biglietteria, della superficie complessiva di mq. 16,10;
  - Area scoperta per complessivi circa mq. 7.300,00;
  - Area di accesso da via Postumia dei Molini, della superficie complessiva di mq. 528,00, utilizzata in promiscuità con il centro Polivalente.
3. L'area dell'impianto oggetto di concessione è censita al Catasto Terreni presso l'Agenzia del Territorio delle Entrate – Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio – come segue:
- Comune di Gorgo al Monticano  
Foglio 10 – mapp. n. 104 (parte),  
Foglio 13 – mapp. n. 391 (parte);  
altra area inclusa nell'impianto è presente su mappale 95 (parte) di altra proprietà e su canale demaniale, (parte) non più in funzione, del foglio 13, che il Comune di impegna a regolarizzare, e su canale consortile di Bonifica in proprietà privata (mappale 390 fg. 13);
4. L'affidamento della gestione avviene ai sensi della vigente normativa in materia, nonché nel rispetto del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016.
5. L'affidamento della gestione è altresì comprensiva dell'uso di tutte le attrezzature presenti all'interno dell'impianto e messe a disposizione del Concessionario per l'utilizzo e la gestione del medesimo.

## **Art. 2 – Finalità**

1. L'impianto sportivo viene concesso in gestione ed uso affinché il Concessionario possa organizzare, per tutta la durata della concessione, la propria attività calcistica a livello

locale e dilettantistico.

2. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di destinare l'impianto sportivo ad uso diverso da quello per il quale viene concesso, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

### **Art. 3 – Consegna/riconsegna dell'impianto**

1. L'impianto sportivo, le strutture e le attrezzature in esso presenti vengono consegnati al Concessionario nelle effettive condizioni di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano sia dal punto di vista strutturale che impiantistico sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere. Dovrà altresì essere restituito al termine della concessione in eguali condizioni, salvo il normale degrado d'uso.
2. A tale fine dovrà essere redatto, in contraddittorio, all'atto della consegna dell'impianto e delle attrezzature, un apposito verbale di consistenza. Allo scadere della concessione l'impianto dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà e si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e conseguentemente addebitati al Concessionario.
3. Viene altresì concesso in comodato gratuito un rasaerba tipo MA TRA 205 BCS matricola B1JBE0733547, funzionante a gasolio, potenza del motore KW 19,5, con scarico centrale, raccolta e ribaltamento alto, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per la manutenzione ordinaria dell'impianto e dovrà essere restituito al termine del periodo di durata della concessione in eguali condizioni, salvo il normale degrado d'uso. Il Comune si riserva altresì di concedere in uso altre attrezzature previa richiesta avanzata di volta in volta e compatibilmente con la disponibilità del Comune.

### **Art. 4 – Durata della concessione**

1. La concessione avrà durata pari a **n. 4 (quattro)** anni sportivi con decorrenza **dalla sottoscrizione della presente convenzione fino al 31.07.2025.**
2. La Concessione che forma oggetto del presente atto potrà essere revocata nei termini di cui all'art. 21.

### **Art. 5 – Obblighi del Concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura assegnata e ad assumersi gli oneri anche economici derivanti dalla gestione.
2. In particolare sono a carico del Concessionario:
  - la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e delle attrezzature e arredi concessi in dotazione. La manutenzione ordinaria riguarda:

- a) la riparazione e il mantenimento del campo da gioco, nonché delle aree verdi di pertinenza  
(sfalcio dell'erba con smaltimento del verde, irrigazioni, rizollamento dopo partita, arieggiamenti e rullature, semine e risemine, concimazioni, operazioni di difesa fitosanitaria e diserbo, rimozione neve, potatura siepi, arbusti e piante);
  - b) la segnaletica sportiva;
  - c) la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni, nonché dell'arredo degli spogliatoi e delle attrezzature del campo da gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine);
  - d) la verniciatura periodica dei paletti di ferro della recinzione e dei cancelli di accesso all'impianto;
  - e) la tinteggiatura interna periodica dei locali;
  - f) la manutenzione ordinaria agli impianti elettrico, idro-termo-sanitario degli spogliatoi e del campo di gioco, ivi compresa la sostituzione dei fari asserviti all'impianto di illuminazione artificiale;
  - g) la normale manutenzione del rasaerba tipo MA TRA 205 BCS descritto all'art. 3, comma 3, della presente convenzione;
- le spese tutte, nessuna esclusa, per l'acquisto, la sostituzione e la riparazione di quanto venisse danneggiato per cattivo uso (dove per cattivo uso si intende un utilizzo dell'impianto con negligenza e noncuranza da parte del Concessionario e/o di terzi);
  - le spese correnti, nessuna esclusa, afferenti alla gestione dell'impianto, quali acqua, riscaldamento, telefono e asporto rifiuti, ad eccezione delle spese per la fornitura di energia elettrica (quantificate in circa € 5.500,00 all'anno) che rimangono a carico dell'amministrazione comunale e che verranno scomutate dal contributo che la stessa provvederà eventualmente ad assegnare al Concessionario, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;
  - la pulizia degli impianti e delle aree esterne, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive e non;
  - l'apertura e chiusura, la custodia e sorveglianza dell'impianto sulla base del calendario programmato per ogni anno sportivo, con accesso esclusivo da via Dello Sport;
  - il controllo sull'utilizzo dell'impianto, delle attrezzature e degli spogliatoi affinché non vengano arrecati danni;
  - la custodia delle chiavi in luogo sicuro;
  - la tenuta in ordine del magazzino delle attrezzature e controllo sul corretto utilizzo delle stesse;

- la garanzia del funzionamento e dell'efficienza dell'impianto in occasione delle partite ufficiali nonché delle eventuali attrezzature necessarie;
- il rispetto di tutte le norme di legge, dei Regolamenti comunali previsti in materia e delle indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune;
- il rispetto degli obblighi e prescrizioni relativi alla sicurezza, all'antifortunistica ed alla prevenzione incendi, connessi alla gestione dell'impianto e all'attività svolta, con particolare riferimento agli obblighi di formazione, informazione e gestione delle emergenze nei confronti di addetti o collaboratori ed atleti, alla fornitura di dispositivi di protezione individuale ed alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii ad oggetto "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- l'informazione agli utilizzatori in merito alle regole di comportamento, agli obblighi e prescrizioni in materia di sicurezza, alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e nella presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- l'adempimento a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando le disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro;
- il consenso in merito all'accesso all'impianto del personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (ad esempio apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità);
- gli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
- le spese per l'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta e licenze previste dalla normativa vigente per lo svolgimento della propria attività sportiva, in materia di pubblici spettacoli e per lo svolgimento eventuale di attività commerciale;
- il versamento al Comune del canone di cui all'art. 15.

3. Il Comune su segnalazione del competente Settore Tecnico può prescrivere specifici interventi di manutenzione ordinaria che il Concessionario dovrà attuare senza indugio entro la tempistica indicata.
4. Il Concessionario dovrà comunicare al SUEM 118 di Treviso ([suem@aulss2.veneto.it](mailto:suem@aulss2.veneto.it)) ed al comune di Gorgo al Monticano ([info@comune.gorgoalmonticano.tv.it](mailto:info@comune.gorgoalmonticano.tv.it)), entro le 24 ore dalla stipula della sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo del referente, coincidente con il rappresentante legale della stessa associazione concessionaria, unitamente al suo recapito telefonico, che potrà essere contattato in caso di arrivo dell'elisoccorso in orario pre-serale e che dovrà liberare velocemente il campo da persone e oggetti volanti per permettere l'atterraggio dell'elicottero; in caso di modifica/variazione del precitato recapito telefonico, questo sarà immediatamente comunicato al SUEM 118 di Treviso e al comune di Gorgo al Monticano.

#### **Art. 6 – Interventi di manutenzione straordinaria**

1. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria o addizioni e aggiunte all'impianto, sostenuti dal Concessionario, dovranno essere preventivamente vagliati dal Comune per la relativa autorizzazione conformemente alla disciplina di cui all'art. 20 del Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali. Qualora venissero rilevati interventi non a norma, il Concessionario sarà tenuto a ripristinare a proprio carico quanto realizzato.
2. Le migliorie e le modifiche o aggiunte autorizzate ed apportate rimarranno di proprietà del Comune senza diritto di rivalsa.

#### **Art. 7 - Servizi di supporto**

1. Il Concessionario può istituire servizi di supporto come l'installazione di distributori automatici e/o di un servizio bar. Se all'interno dell'impianto non sono previsti dei locali espressamente individuati allo scopo, prima di avviarne l'adeguamento dovrà acquisire i nulla osta da parte del competente Settore comunale ed i certificati e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
2. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alla gestione di attività non prettamente sportive dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario; dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di conduzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto.
3. In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio delle attività di supporto può costituire vincolo nei confronti del Comune.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi delle attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

5. Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il Concessionario non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dal Comune.
6. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere la rimozione e messa in pristino a spesa del Concessionario.

#### **Art. 8 - Programmazione delle attività**

1. Il Concessionario nel programmare l'utilizzo degli impianti si impegna a garantire il loro uso pluralistico secondo le modalità di cui all'art. 9 e dovrà tener conto delle esigenze di altre società ed associazioni sportive o gruppi sportivi, con priorità a quelli residenti nel Comune, che facciano richiesta scritta di utilizzo al Concessionario e al Comune entro il 30 giugno di ogni anno prima dell'avvio dell'anno sportivo. Dovrà altresì tenere conto di altre richieste di utilizzo che pervengano durante l'anno sportivo.

#### **Art. 9 – Modalità di utilizzo dell'impianto**

1. Gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione per l'utilizzo da parte di terzi secondo le seguenti modalità:
  - massimo n. 20 giornate intere per anno sportivo da individuare e comunicare al Concessionario, possibilmente ad inizio stagione sportiva o con congruo preavviso (almeno 15 giorni), per utilizzi da parte del Comune medesimo o per rilascio di autorizzazioni o patrocini all'utilizzo a favore di Gruppi/Associazioni/Privati/Altri soggetti che lo richiedono direttamente al Comune (è da intendersi giornata intera l'utilizzo oltre le 6 (sei) ore; gli utilizzi temporali pari od inferiori devono essere intesi come mezza giornata);
  - massimo di 5 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) nella fascia oraria 8.00÷13.30 per utilizzi gratuiti a favore degli istituti scolastici di Gorgo al Monticano comunicati al Concessionario con congruo preavviso (almeno 7 giorni).
2. Le restanti giornate sono gestite direttamente dal Concessionario.

#### **Art. 10 - Regole per l'accesso**

1. La singola associazione o società autorizzata all'utilizzo assumerà tutti gli oneri relativi alla programmazione della propria attività, all'impiego di personale aggiuntivo, al servizio di pronto intervento se previsto nonché a quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. Dette associazioni o società per l'accesso agli impianti osserveranno le seguenti regole:
  - gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati da un tecnico o allenatore responsabile;
  - l'utilizzo delle strutture dovrà avvenire con la massima diligenza in relazione all'autorizzazione rilasciata.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, l'uso autorizzato a soggetti terzi è disciplinato dalle norme contenute nel vigente Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

#### **Art. 11 - Responsabilità**

1. Con la firma della presente Convenzione, il Concessionario diventa ai sensi di legge consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale, al fine di garantire il corretto utilizzo dell'impianto in armonia con gli scopi e con le caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza dell'impianto medesimo, che dovrà pertanto essere conservato in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.
2. Il Concessionario si assume, sia verso i terzi che verso il Comune, ogni responsabilità per danni a persone o cose causate o cagionati dall'utilizzo dell'impianto negli orari di propria competenza e dall'espletamento di tutte le attività proprie, con esclusione di quelle previste e disciplinate dall'art. 9 della presente Concessione, esonerando pertanto il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità sia diretta che indiretta, interamente e senza riserve ed eccezioni.
3. Il Concessionario costituirà, a tal fine, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi sia per danni a persone sia per danni a beni con massimali adeguati al fine di garantire la copertura per ogni danno alle strutture, alle persone o alle cose derivante dalla gestione dell'impianto e dall'esercizio dell'attività sportiva. Tale polizza dovrà avere effetto dalla data di stipulazione della presente Convenzione e dovrà essere trasmessa in copia al Comune unitamente ai ratei annui.
4. Gli eventuali danni che dovessero essere arrecati nel corso della gestione, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese del Concessionario.
5. Il Concessionario dovrà utilizzare, far utilizzare e gestire l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia ed esercitando la dovuta vigilanza sul corretto utilizzo da parte di terzi. Dovrà altresì rispettare le norme di sicurezza, di igiene, pubblico spettacolo, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto nonché le prescrizioni imposte dal CONI e dalle Federazioni ed Enti di promozione sportiva.
6. Dovrà altresì provvedere all'organizzazione del servizio sanitario, di ordine pubblico e di vigilanza e quant'altro occorrente a garantire il regolare svolgimento di tornei e manifestazioni sportive.
7. L'Associazione o gruppo che ha ottenuto l'utilizzo temporaneo dell'impianto risponde di ogni eventuale danno verificatosi durante il proprio utilizzo, assumendone tutte le spese necessarie per ripristinare l'efficienza e lo stato di manutenzione dell'impianto. In caso di inosservanza dei tempi o modalità stabiliti per i ripristini, il lavoro verrà eseguito

direttamente dal Concessionario con spese a carico dell'Associazione o Gruppo che ha usufruito della concessione temporanea.

8. Ogni danno o deperimento che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle relative attrezzature dovranno essere segnalati tempestivamente al Comune.
9. Si pone in carico al Rappresentante legale dell'Associazione/società sportiva l'assunzione di oneri e responsabilità di attuare tutte le azioni indicate nel tempo da parte dello Stato, dalla Regione e dal Comune per contenere l'emergenza COVID-19, per tutti gli anni sportivi fino a cessazione dello stato di emergenza pandemica; tutte le predette azioni saranno realizzate secondo quanto disposto dalle normative, decreti, circolari e/o linee guida vigenti in materia.
10. Resta in capo all'associazione la responsabilità civile e penale derivante dalla mancata applicazione dei contenuti di cui dalle normative, decreti, circolari e/o linee guida di cui al punto precedente.

#### **Art. 12- Controlli del Comune**

1. Il Comune avrà ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo al Concessionario e alle modalità di utilizzo dell'impianto, operando con diffida e, se del caso, con la revoca della concessione, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo e nella manutenzione dell'impianto o la realizzazione di qualsiasi tipo di abuso edilizio.
2. Il Concessionario si obbliga a consentire l'accesso all'impianto e alla relativa documentazione amministrativa al personale del Comune per l'effettuazione di ispezioni e verifiche finalizzate al controllo dello stato dell'impianto, delle condizioni di manutenzione, della conformità dell'utilizzo alle disposizioni contenute nella presente Convenzione e alle norme di legge e di regolamento previste.
3. Ai fini dei controlli di cui ai commi precedenti verrà predisposto un documento con una serie di indicatori, per verificare, in particolare, l'efficienza e la puntualità degli interventi di manutenzione.

#### **Art. 13 – Oneri a carico del Comune**

1. Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria e la messa a norma dell'impianto e delle relative attrezzature per le quali si adopererà per intervenire nei periodi in cui è minore l'attività sportiva, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili dell'ente. Nel caso fosse necessaria la sospensione dell'utilizzo ne darà avviso al Concessionario con congruo preavviso.
2. Sono altresì a carico del Comune le verifiche periodiche della messa a terra, dei presidi antincendio (estintori e idranti) e delle uscite di sicurezza, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e risorse umane in servizio dell'ente.

3. Il Comune ha l'obbligo altresì di fornire al Concessionario le autorizzazioni, i nulla osta e la documentazione necessari per la destinazione dell'impianto e per lo svolgimento di attività sportive con presenza di pubblico.

#### **Art. 14 – Pubblicità e sponsorizzazioni**

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, sia all'interno che all'esterno (mediante l'utilizzo del muro di cinta) dell'impianto, le seguenti forme di pubblicità commerciale:
  - installazione di cartelloni, striscioni, pannelli e schermi;
  - volantaggio e distribuzione di pubblicazioni;
  - annunci a mezzo altoparlante;
  - riprese televisive o trasmissioni radiofoniche;
2. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con l'attività sportiva e nel rispetto delle norme di legge previste.
3. Il Concessionario potrà stipulare contratti pubblicitari di durata non superiore a quella della Convenzione, introitandone i relativi proventi; sarà comunque tenuto ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, con particolare riferimento al pagamento dell'imposta determinata a norma di legge e deliberata dal Comune.
4. Il Concessionario è altresì autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività e le iniziative svolte, nel rispetto degli impegni assunti con la presente concessione.
5. E' comunque assolutamente vietata l'affissione di propaganda elettorale e/o politica.

#### **Art. 15 – Canone**

1. Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale, in due rate (entro i mesi di dicembre e giugno di ogni anno), un canone annuo per l'utilizzo dell'impianto di € 500,00 (euro cinquecento/00), comprensivo dell'IVA nella misura di legge.

#### **Art. 16 – Rendicontazione**

1. Il Concessionario si impegna a presentare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno la seguente documentazione, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di effettuare i controlli e le verifiche di competenza finalizzate all'eventuale assegnazione di un contributo, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili dell'ente:
  - il bilancio preventivo per l'anno sportivo in corso;
  - una relazione afferente la gestione relativa all'anno sportivo appena concluso, contenente:
    - a) gli interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
    - b) i campionati e le manifestazioni effettuate;
    - c) le iniziative varie eventualmente promosse;

- il consuntivo di gestione relativo all'anno sportivo appena concluso, comprensivo dei seguenti dati:
  - a) gli introiti derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni;
  - b) le entrate tariffarie;
  - c) gli eventuali contributi legati all'impianto;
  - d) le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di natura ordinaria e straordinaria;
- 2. Per quanto riguarda il calendario d'uso dell'impianto lo stesso dovrà essere trasmesso all'Ufficio competente a inizio della stagione agonistica al fine della preventiva approvazione nel rispetto dei criteri e modalità per le concessioni in uso disciplinati dal vigente Regolamento.

#### **Art. 17 Variazione di denominazione della ragione sociale**

1. Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura del Comune richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti previsti nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

#### **Art. 18 – Divieto di cessione della Concessione**

1. Sono vietati il trasferimento in tutto o in parte della presente convenzione a terzi e la subconcessione anche parziale dell'impianto a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, pena l'immediata risoluzione della convenzione. Non rientrano in tali divieti gli utilizzi da parte di terzi disciplinati all'art. 9 della presente Convenzione.
2. Viene fatto altresì divieto al Concessionario di destinare l'impianto per un uso diverso da quello pattuito.
3. Il Concessionario potrà servirsi, sotto la propria responsabilità, di Società o Ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto nel rispetto della vigente normativa.

#### **Art. 19 - Penali**

1. Qualora nel corso della Concessione dovessero essere accertate violazioni da parte del Concessionario in merito agli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Comune assegnerà un congruo termine per l'adempimento, trascorso il quale, senza che il Concessionario vi abbia ottemperato, sarà applicata una penale pari al doppio dell'importo che avrebbe dovuto sostenere per le attività di manutenzione non eseguite.

#### **Art. 20 – Revoca della Concessione**

1. Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione di gestione ed uso in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente convenzione, in particolare, quando:
  - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - vengano fatte ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni;
  - il pagamento del canone concessorio sia effettuato con un ritardo superiore a sei mesi;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria non siano effettuati secondo quanto convenuto;
  - si verifichi la mancata utilizzazione dell'impianto da parte del concessionario per oltre due mesi o per il 50% degli orari autorizzati.
2. Il Comune comunica al Concessionario la revoca della concessione tramite lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata, con almeno 90 giorni di anticipo.
3. Il Comune ha la facoltà, altresì, di revocare la concessione per la superficie individuata con la lettera “ A” nell'allegato estratto catastale, per varie necessità, previa comunicazione mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata, con almeno 60 giorni di anticipo.
4. In caso di revoca della concessione, al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto, mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto fino alla riconsegna al nuovo gestore.

#### **Art. 21 - Rinuncia alla concessione**

1. Il Concessionario può rinunciare alla gestione dell'impianto per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta elettronica certificata; tale rinuncia ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte del Comune della relativa comunicazione.
2. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo in corso.

#### **Art. 22 – Disposizioni particolari**

1. Durante il periodo riservato alla manifestazione denominata “Festeggiamenti dell'Agosto Gorghense” (dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno) il Concessionario deve rendere disponibile, in favore del comune di Gorgo al Monticano, le aree esterne e, qualora necessario, gli edifici costituenti l'impianto di cui alla presente convenzione.
2. Il comune può autorizzare l'occupazione temporanea delle suddette aree provvisoriamente in gestione da parte di venditori ambulanti ed attrazioni e giochi dello spettacolo

viaggiante, comunque nei limiti massimi finalizzati a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, provvedendo a riscuotere gli eventuali relativi introiti.

#### **Art. 23 – Oneri e spese**

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico del Concessionario.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

#### **Art. 24 – Domicilio delle parti**

1. Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Comune di Gorgo al Monticano elegge domicilio presso la sede comunale, mentre la Società/Associazione sportiva \_\_\_\_\_ elegge domicilio presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

#### **Art. 25 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme regolamentari, di legge e del Codice Civile in materia.

#### **Art. 26 – Controversie**

1. E' esclusa la clausola arbitrale. Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti saranno devolute ai fini della loro definizione al Foro di Treviso.

#### **Art. 27 – Allegati**

1. Viene allegato l'Estratto catastale dei fogli 10 e 13 con individuazione aree, oggetto della presente concessione.

Letto, approvato e sottoscritto,

per l'Amministrazione Comunale  
Il Responsabile dell'Area Tecnica

per la Società/Associazione sportiva

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato alla Convenzione

**LEGENDA**

	Area in concessione di proprietà comunale
	Area altra proprietà occupata da campi sportivi



